



COMUNE DI PIANIGA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 del 08-08-2023

Oggetto:PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023 - 2025. MODIFICA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **agosto** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA MASSIMO	SINDACO	P
SORATO PIERGIOVANNI	VICE SINDACO	P
CAZZAGON CHIARA	ASSESSORE	P
MASSARO SIMONETTA	ASSESSORE	P
VOLPE GIAN LUCA	ASSESSORE	P
GASTALDI LORIS	ASSESSORE ESTERNO	P

Assiste alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALZAVARA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
Cartisano Pier Paolo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 5 del 10.01.2023 di presentazione del DUP 2023-2025 e la conseguente deliberazione di Consiglio n. 8 del 25.01.2023 con cui è stato approvato il DUP 2023-2025, all'interno del quale è stato definito il Piano dei fabbisogni del personale 2023-2025 (sottosezione del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04.05.2023 con la quale è stato approvato il catalogo dei profili professionali dell'ente a seguito del nuovo sistema di classificazione dell'ordinamento professionale ai sensi del titolo III del CCNL 16/11/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26.04.2023 di approvazione della Sottosezione 3.3 - Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 27.06.2023 di approvazione della modifica della Sottosezione 3.3 - Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;

Vista la L. n. 178 del 30.12.2020, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020);

Atteso che all'articolo 1, comma 797 e seguenti della citata Legge, è stato introdotto un *livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale* definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;

Considerato che in quest'ottica, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, è stata prevista da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente;

Visto che il contributo economico, sulla base del rapporto tra numero di assistenti sociali e popolazione residente, è così determinato:

- 40.000,00 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000,00 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

Vista la nota del Ministero del Lavoro del 26/01/2023 ove si precisano le istruzioni operative e le modalità di calcolo del contributo economico ed altresì che il finanziamento del Fondo Povertà nel Bilancio dello Stato ha una natura strutturale, pertanto il finanziamento previsto dalla citata norma non è da considerarsi una tantum e non riguarda solo le nuove assunzioni, tuttavia considera anche il personale già assunto, fintantochè il numero di assistenti sociali in proporzione alla popolazione residente si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa;

Considerata la necessità di garantire nell'ambito del Servizio Servizi Sociali l'incremento delle richieste da parte dell'utenza di tutela delle persone fragili e/o incapaci in situazione di disagio, degli interventi di sostegno alle diverse aree socioassistenziali, nonché delle attività di prevenzione e sensibilizzazione nel territorio;

Ritenuto pertanto di assumere una nuova risorsa in qualità di dipendente Assistente Sociale anche in considerazione del contributo economico ministeriale che verrà erogato a seguito dell'avvio della

procedura operativa di inserimento dati sul Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali SIOSS;

Dato atto che si rende necessario procedere alla modifica PIAO 2023/2025 in merito alla programmazione dei fabbisogni di personale, come da allegato A) alla presente (sottosezione del PIAO n. 3.3 - Piano Triennale del Fabbisogno di Personale), considerate le necessità emerse e in particolare prevedendo l'assunzione di:

n. 1 Assistente Sociale, da destinare al Settore Socio Culturale, a tempo pieno e indeterminato, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 mediante scorrimento di graduatoria concorsuale vigente di altro Ente, se disponibile, ove non disponibile, in subordine, mediante indizione di procedura pubblica o di mobilità tra Enti;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n.160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Ritenuto di confermare, in merito a quanto previsto dalla suddetta normativa a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2022 e come dettagliato nella sottosezione del PIAO contenuta nel DUP 2023-2025, la collocazione del Comune di Pianiga entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 206.427,24, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 1.991.570,14;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 1.785.142,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 206.427,24 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.991.570,14 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 1.756.278,30

Evidenziato che la variazione negli spazi assunzionali (€ 32.610,27) rispetta i parametri, previsti con la presente modifica al PIAO 2023/2025;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i.;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Atteso che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 42 del 07/08/2023;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamato il CCNL del Comparto Funzioni Locali 16/11/2022;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare la presente modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), come da allegato A) alla presente (Sottosezione 3.3 - Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del PIAO), prevedendo la seguente assunzione:
 - n. 1 Assistente Sociale da destinare al Settore Socio Culturale, a tempo pieno e indeterminato, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale vigente di altro Ente, se disponibile, ove non disponibile, in subordine, mediante indizione di procedura pubblica o di mobilità tra Enti;
- 3) Di rilevare, per la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione su specificata, quanto segue:
 - il Comune di Pianiga ha proceduto all'aggiornamento del calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, secondo le puntuali indicazioni fornite dalla magistratura contabile, verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";
 - tenuto conto delle assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, e in particolare che si rispetta quanto disposto dall'articolo 4

del richiamato d.m. in ordine all'incremento progressivo della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione, come definito dalla Tabella 1 del decreto;

- 4) Di dare atto che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 1.785.142,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 206.427,24 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.991.570,14 \geq SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 1.756.278,30
--

- 5) Di dare atto che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano altresì il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020;
- 6) Di prendere atto che verrà erogato un contributo economico ministeriale a seguito dell'avvio della procedura operativa di inserimento dati dell'assunzione della nuova figura professionale di Assistente Sociale sul Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali SIOSS;
- 7) Di dare atto che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 42 del 07/08/2023;
- 8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione trasparente" e di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023/2025 al Dipartimento Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- 9) Di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente	DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022: TOTALE: n. 44 unità di personale <i>di cui:</i> n. 44 a tempo indeterminato n. 0 a tempo determinato n. 38 a tempo pieno n. 6 a tempo parziale SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE CATEGORIE DI INQUADRAMENTO n. 11 cat. D n. 24 cat. C n. 9 cat. B
--	---	--

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 24,20%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,00%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 272.397,12 con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 1.991.570,14;
- Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1;
- La capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 206.427,24, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023 e fino ad approvazione di un nuovo rendiconto di gestione, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 1.991.570,14.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 1.785.142,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 206.427,24 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.991.570,14 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 1.756.278,30

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell’articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo come segue:*

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.889.390,32

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile triennio 2007/2009: Euro 7.725,66
--

Spesa per lavoro flessibile per l’anno 2023: Euro 0

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune di Pianiga non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) Nuove assunzioni

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti assunzioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

anno 2023:

- n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore demografico;
- n. 1 Agente di Polizia Locale, da destinare al Settore Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato;
- n. 1 Istruttore tecnico da destinare al Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Protezione Civile, a tempo pieno e indeterminato;
- **n. 1 funzionario/assistente sociale da destinare al Settore Socio Culturale, a tempo pieno e indeterminato;**

		<p>anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020; <p>anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020.
--	--	---